



COMUNE DI STRANGOLAGALLI

Provincia di Frosinone

DECRETO n° 3 del 15/04/2026

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI (14/18 ANNI)

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Strangolagalli persegue le prioritarie finalità di destinare alle giovani generazioni le più ampie opportunità formative, tra le quali anche quelle per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica;

Vista la L.R. n. 20/2007 "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale" ed in particolare, l'art. 2, il quale al fine di promuovere la partecipazione, riconosce il ruolo dei Consigli Comunali dei Giovani, autonomamente istituiti dagli Enti Locali;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/2008 "Adempimenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 20/2007 ed in particolare allegato A concernente "Indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali dei giovani";

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 27/12/2025 con la quale veniva istituito il Consiglio Comunale dei Giovani e ne veniva approvato il relativo regolamento;

Accertato che bisogna procedere alla nomina del Consiglio Comunale dei Giovani, attraverso l'indizione di consultazioni elettorali;

Visti gli articoli, così come sotto elencati, relativi alla "Parte seconda" del citato Regolamento del Consiglio dei giovani:

- **Art. 13 requisiti degli elettori:** "Sono elettori del Consiglio dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune;
 - b) aver compiuto il quattordicesimo anno di età;
 - c) non aver superato il diciottesimo anno di età;
 - d) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.

L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido".

- **Art. 14 requisiti di eleggibilità:** "sono eleggibili quali membri del Consiglio dei giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 13 del presente regolamento istitutivo".

• **Art. 15 indizione delle elezioni:** "il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

Nello stesso atto determina:

- la data delle consultazioni;
- i seggi elettorali;
- l'orario di apertura e chiusura dei seggi.

È data adeguata pubblicizzazione delle elezioni e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo,

inclusi i canali digitali e i social media istituzionali del Comune".

• **Art. 16 liste elettorali:** "L'elezione dei membri del Consiglio dei giovani avviene sulla base di liste elettorali. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno cinque e non più di quindici firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a nove. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.

Le liste devono necessariamente indicare:

- il simbolo e la denominazione della lista;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 17.

Ogni candidata o candidato, entro il termine previsto per la presentazione della lista, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 14, pena l'esclusione dalla lista".

DECRETA

1. Il termine previsto per la presentazione delle liste elettorali è fissato per il giorno 5 maggio, entro le ore 13:00;
2. Le liste elettorali vanno presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Strangolagalli, negli orari di apertura al pubblico;
3. Le liste verranno affisse sul sito web istituzionale e su ogni mezzo di comunicazione istituzionale e non del Comune di Strangolagalli;
4. La Commissione elettorale è formata dai seguenti membri:
 - dal Sindaco o Suo delegato, che presiede;
 - dal Segretario Comunale, o da Suo delegato;
 - dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro dipendente delegato;
5. Sono indette le elezioni per il Consiglio Comunale dei Giovani per il **06/06/2026**;
6. Sarà costituita una sola sezione, presso la sede comunale di Strangolagalli;
7. Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 09:00 alle ore 17:00 del 06/06/2026;
8. Le operazioni di scrutinio avranno luogo il 06/06/2026 dalle ore 17:15.

IL SINDACO
Dott. Mauro Celli

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Avv. Francesca Fioretti